



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 10

DEL 13/03/2020

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI MERCATI DI VENDITA ALL'APERTO
QUALE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19.**

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Visto il D.P.C.M. dell'11/03/2020 integrativo delle disposizioni del D.P.C.M. del 09/03/2020 e del D.L. 23/02/2020 N° 6 con cui si disponevano misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus "COVID 19";

Considerato che nelle vie del centro abitato del Comune di Tempio Pausania sono istituiti e si tengono due mercati per la vendita all'aperto di merci varie, tra cui generi alimentari, nelle giornate di martedì e sabato di ciascuna settimana;

Considerato, altresì, che viene posto in capo al gestore dell'esercizio di vendita l'obbligo di garantire l'adozione di misure tali da consentire un accesso al luogo di vendita con modalità contingentate nel rispetto della distanza minima di sicurezza, determinata in almeno un metro tra i visitatori;

Considerato, tuttavia, che nei due mercati all'aperto cittadino, per la conformazione degli stessi e per le oggettive difficoltà degli addetti al controllo e alla vigilanza di poter verificare con costanza e puntualità il rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera o) dell'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020, non è possibile garantire l'effettiva efficacia delle misure organizzative, in capo all'esercente, atte ad evitare assembramenti;

Vista la Legge 23/12/1978 n° 833 che attribuisce al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Vista la Delibera della G.R. n° 15 del 19/04/2007 "Criteri di attuazione del Commercio su aree pubbliche";

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento del Enti Locali",

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

con decorrenza da sabato 14 marzo e fino a martedì 24 marzo 2020 sono **SOSPESI** i mercati settimanali su area pubblica del centro abitato cittadino previsti nelle giornate del martedì, "campagna amica", e del sabato; nelle stesse circostanze è consentita la circolazione veicolare nei tratti carrabili ordinariamente impegnati dagli stalli di vendita.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e sarà punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, Legge 241/1990 e ss.mm. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 13/03/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005